

COMUNE DI ARCISATE

Provincia di VARESE



Regolamento Comunale di Polizia Urbana

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 77 del 30.11.2005*

*e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 22.03.2010*

TESTO COORDINATO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza
- Art. 6 Sanzioni
- Art. 7 Reiterazioni delle violazioni
- Art. 8 Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 9 Comportamenti vietati
- Art. 10 Altre attività vietate
- Art. 11 Rami e siepi
- Art. 12 Accensione Fuochi
- Art. 13 Accatastamento legna e materiale infiammabile
- Art. 14 Materiali infiammabili - scorte
- Art. 15 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 16 Rifiuti
- Art. 17 Espurgo pozzi neri-trasporto di letame
- Art. 18 Sgombero neve
- Art. 19 Sosta o fermata dei veicoli a motore

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 20 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 21 Tende su facciate di edifici

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 22 Divieti
- Art. 23 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Art. 24 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Art. 25 Disposizioni generali
- Art. 26 Specificazioni
- Art. 27 Divieto di campeggio libero

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 28 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 29 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 30 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 31 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 32 Occupazioni per traslochi
- Art. 33 Occupazioni del soprassuolo

- Art. 34 Occupazioni di altra natura
- Art. 35 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 36 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 37 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 38 Occupazione con luminarie

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 39 Disposizioni generali
- Art. 40 Circoli privati
- Art. 41 Servizi di pubblico interesse
- Art. 42 Abitazioni private
- Art. 43 Strumenti musicali
- Art. 44 Dispositivi acustici antifurto

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 45 Esposizione dei prezzi
- Art. 46 Servizi igienici pubblici
- Art. 47 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Disposizioni transitorie
- Art. 49 Abrogazioni
- Art. 50 Esposti all'Amministrazione Comunale
- Art. 51 Entrata in vigore
- Art. 52 Pubblicità del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 c. 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) esercizi pubblici;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati da funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciute dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto visibili da spazi pubblici la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. L' utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo 30 giorni di termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione, salvo diverse disposizioni previste da altre leggi o regolamenti specifici.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Comando di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, ed ogni altro soggetto competente ai sensi della vigente normativa.
2. Gli agenti del Comando di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia

necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 Sanzioni

1. Alle violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Legge 16.01.03 n. 3) e art. 6-bis del Decreto Legge n° 92 del 23.05.08 convertito con la Legge 24.07.08 n. 125 da Euro 25 a Euro 500, stabilite con atto di Giunta Comunale.

2. Il pagamento della sanzione non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione del presente Regolamento.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 7 Reiterazione delle violazioni

Si applica l'art. 8 bis della Legge 689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo 507/99.

Art. 8 Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 9
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli indicanti di pubblico interesse, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spargere acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità e adottando tutte le cautele necessarie per impedire lo sdruciolamento. innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti .
 - o) far defluire sulla pubblica via acqua e detriti proveniente dalla privata proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali;
 - p) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - q) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - r) ostruire e impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- s) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- t) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- u) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- v) Utilizzare spry, fatti salvo quelli autorizzati a norma di legge e per uso ludico, e/o schiuma da barba contro persone, oggetti e immobili **anche** in occasione delle manifestazioni carnevalesche.
- x) fare volantinaggio di tipo commerciale in tutto il territorio di Arcisate. Non è possibile qualsiasi tipo di volantinaggio in prossimità delle scuole nel raggio di 100 metri dalle stesse.

Art. 10

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art.11

Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Tutti i proprietari di alberi di alto fusto sono responsabili civilmente e penalmente dei danni procurati a cose o persone in caso di caduta di rami o della pianta stessa; nel caso in cui gli stessi proprietari non sono in grado di valutare l'eventuale stabilità delle piante

citare, potranno chiedere un intervento da parte di Agronomi o tecnici specializzati per le verifiche specifiche del caso, **a loro spese**.

5. In caso di alberi morti i proprietari dopo averli fatti verificare da agronomi o tecnici specializzati, nel caso che venga riscontrata una patologia che ha causato la morte degli stessi, le piante devono essere trattate come previsto nell'indicazione che daranno gli stessi tecnici.

Art. 12

Accensione di fuochi

È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori (es.: pavimentazione, incatramatura, etc.).

L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.

È pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità di strade quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.

È assolutamente vietato bruciare all'aperto materiale vario quale scarti di lavorazione e rifiuti che possono produrre inquinamento. È fatta salva la possibilità di bruciare sterpaglie, rami secchi, etc., limitatamente prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00, con esclusione dei mesi di giugno – luglio – agosto – settembre, ed in ogni caso di siccità.

In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n°773.

In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 C.P.

Art. 13

Accatastamento legna e materiali infiammabili

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.

Nell'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

Art. 14

Materie infiammabili - Scorte

È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede o strada prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi e smaltiti con le modalità e le prescrizioni emesse dal Comune.

Art. 16

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei sacchi e contenitori idonei (vedi allegato). I rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e in ogni caso non possono essere posti sulla pubblica via prima delle ore 19,00 del giorno prima della raccolta.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti (vedi opuscolo) da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori, citati nell'art. 1, o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti

domestici. Tali rifiuti devono essere portati presso la piattaforma ecologica e smaltiti in modo differenziato..

4. E' vietato depositare nei contenitori sulla pubblica via rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dagli articoli precedenti.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 17

Espurgo pozzi neri – Trasporto di letame

1) Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione .

Il trasporto di letame è ammesso:

da giugno a settembre	dalle ore 21.00 alle ore 7.00
da ottobre a maggio	dalle ore 22.00 alle ore 11.00
	dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Dal 15 dicembre al 31 gennaio non è mai ammesso

2) E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 18

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al comando di Polizia Locale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. I proprietari, locatari e conduttori di immobili e attività, devono provvedere allo sgombero dei marciapiedi antistanti, per tutta la lunghezza dei loro stabili, collaborando con l'Amministrazione comunale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 19

Sosta o fermata di veicoli a motore

1 E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 20

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere qualora la situazione lo richieda alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, sia dell'intera facciata che dei suoi elementi accessori e/ complementari

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, previo accertamento dei competenti uffici tecnici comunali, può ordinare ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.

Art. 21

Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade, zone o edifici di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1 comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione nel rispetto del Codice della Strada.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 22

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art. 23

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..
7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 24

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

Art. 25

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 26

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:

- a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) provvisorie: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 27

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree eventualmente appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree eventualmente appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, ai servizi tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 28

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 29

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 30

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che

si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 31

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Locale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 32

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Sezione del Comando di Polizia Locale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

Art. 33

Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 34

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 35

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 28, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Sono escluse richieste cumulative.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 36

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 37

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dal Regolamento Comunale per il Commercio Itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 38

Occupazione con luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla-osta dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade del comune, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi, i pali di sostegno, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della sede stradale destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione degli impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alla norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee ferroviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 39

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria, ovvero può prescrivere interventi atti al contenimento delle propagazioni rumorose nocive.
3. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 40

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1. e 2.

Art. 41

Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

Art. 42

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 43

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Sono previste l'esercitazione dei Corpi Musicali Bandistici nelle loro sedi sino alle ore 23.00

Art. 44

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 45

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 46

Servizi igienici pubblici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori in condizioni idonee e soddisfacenti.

Art. 47

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con oltre 4 unità abitative, deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'art. 25.

Art. 49
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente del Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 50
Esposti all' Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti o segnalazioni diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

Gli esposti o segnalazioni, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità, dell' esponente.

Art. 51
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da n° 52 articoli , entrerà in vigore **dopo l'esecutività della** deliberazione di approvazione.

Art. 52
Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione potrà essere visionato presso la segreteria comunale, l'ufficio di Polizia Locale e il sito web www.comunearcisate.va.it
Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 07/08/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.